



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1857 del 26/09/2014

**Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
N° 358 DEL 30.06.2010 RILASCIATA ALLA SOCIETA' SARDA DI BENTONITE S.R.L..**

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n° 358 del 30.06.2010, con la quale la Società Sarda di Bentonite S.r.l (di seguito indicato come Gestore) con sede legale e operativa in località Cirras- 09096 Santa Giusta (Or), veniva autorizzata al proseguimento dell'esercizio del complesso IPPC definito "*Impianto per la lavorazione e commercializzazione di minerali bentonitici con una capacità di produzione di 250.000 t/a di bentonite granulare*" – categoria IPPC: p.to 5.1. di cui dell'allegato VIII del D.lgs 152/06 ss.mm.ii.;

RICHIAMATE le proprie determinazioni di modifica e integrazione dell'autorizzazione integrale ambientale n° 358 del 30.06.2010:

- a) determinazione n°370 del 19.07.2011 con la quale il Gestore veniva autorizzato all'utilizzo di una miscela di olio esausto e olio BTZ come combustibile in impianto;
- b) determinazione n°147 del 08.03.2012 con la quale veniva inserito, nella lista degli oli che possono essere coinceneriti nell'impianto, il codice CER 13 02 08*-"*altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione*";
- c) determinazione n°254 del 04.05.2012 con la quale veniva inserito, nella lista degli oli che possono essere coinceneriti nell'impianto, il codice CER 19 02 07*-"*oli e concentrati prodotti da processi di separazione*" ed approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC) ;
- d) determinazione n°196 del 24.04.2013 con la quale sono state approvate le modifiche apportate al Piano di Monitoraggio e Controllo (approvato con

determinazione n° 254 del 04.05.2012) ed il Manuale di Gestione del Sistema di Monitoraggio in continuo delle emissioni.

VISTA la nota trasmessa dal Gestore acquisita agli atti con prot. n. 15809 del 03.06.2014, con la quale veniva richiesta la possibilità di ampliare l'elenco dei CER utilizzabili in impianto aggiungendo a quelli già autorizzati quelli relativi ai rifiuti speciali pericolosi di seguito riportati:

- CER 12 01 08* - Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni;
- CER 12 01 09* - Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni;
- CER 13 01 05* - Emulsioni non clorurate;
- CER 13 04 01* - Emulsioni di sentina della navigazione interna;
- CER 13 04 02* - Oli di sentina delle fognature dei moli;
- CER 13 04 03* - Altri oli di sentina della navigazione;
- CER 13 07 03* - Altri carburanti (comprese le miscele)

VISTA la relazione istruttoria in atti redatta dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali,

RILEVATO:

che la modifica proposta non varia i quantitativi di riferimento per il calcolo delle garanzie finanziarie già prestate per l'esercizio dell'attività ippc autorizzato con determinazione n° 358 del 30.06.2010;

che ai sensi della circolare IPPC n°1 Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento (IPPC)- discussa e approvato nella seduta del Comitato di Coordinamento IPPC dell'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Sardegna in data 22.09.2009 - la modifica proposta dal Gestore in data 03.06.2014 , prot. n° 15809, si configura quale modifica non sostanziale;

che l'art. 29-nonies comma 1 del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. prevede che, in caso di modifiche non sostanziali, l'autorità competente ove lo ritenga necessario, aggiorni l'autorizzazione integrata ambientale e le relative condizioni;

che il PMC, approvato con determinazione n° 254 del 04.05.2012, debba essere aggiornato alle prescrizioni della presente atto e a quelle riportate nelle determinazioni n° 254 del 04.05.2012, n° 196 del 24/04/2013 al fine di avere un documento di facile consultazione ed in linea con le varie modifiche dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 30.06.2010 con determinazione °358;

VISTA la quietanza di pagamento della tariffa per gli oneri di istruttoria dovuti, in caso di modifiche non sostanziali, ai sensi dell'allegato III del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008, trasmessa dal Gestore ed acquisita agli atti in data 16.07.2014 con prot. n° 20792.

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, di potere autorizzare il Gestore alla ricezione, nello stabilimento sito in località Cirras - 09096 Santa Giusta (Or), delle seguenti categorie di rifiuti speciali pericolosi:

- CER 12 01 08* - Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni;

- CER 12 01 09* - Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni;
- CER 13 01 05* - Emulsioni non clorurate;
- CER 13 04 01* - Emulsioni di sentina della navigazione interna;
- CER 13 04 02* - Oli di sentina delle fognature dei moli;
- CER 13 04 03* - Altri oli di sentina della navigazione;
- CER 13 07 03* - Altri carburanti (comprese le miscele).

procedendo ad una modifica dell' AIA n°358 del 30.06.10

VISTI

- l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 22, comma 4) della L.R. 11 maggio 2006, n°4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
 - il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2008 "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n°59*".
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n°46 recante "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*".

VISTO che la Dott.ssa Maria Obinu, responsabile del Servizio Acque, Igiene, Profilassi e Valorizzazioni Ambientali, ha attestato la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n.02 del 29/02/2012 con il quale viene conferito l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo all'Ing. Luciano Casu, nonché la titolarità di tutte le funzioni relative al predetto settore.

Per le motivazioni precedentemente espresse

DETERMINA

ART.1 di modificare - ai sensi dell'articolo 29 *octies* Rinnovo e riesame, comma 4 parte seconda del D.lgs 152/06 ss.mm.ii – **l'Autorizzazione Integrata Ambientale n°358 del 30.06.10**, così come ss.mm.ii. - rilasciata alla Società Sarda di Bentonite S.r.l (di seguito indicato Gestore), con sede legale e operativa in località Cirras- 09096 Santa Giusta (Or), per il proseguimento dell'esercizio del complesso IPPC definito "*Impianto per la lavorazione e commercializzazione di minerali bentonitici con una capacità di produzione di 250.000 t/a di bentonite granulare*" – categoria IPPC: *p.to 5.1. di cui all'Allegato VIII del D.lgs 152/06 ss.mm.ii*",

- a) **di autorizzare** il Gestore ad ammettere in impianto le categorie di rifiuti speciali pericolosi di seguito riportate:
- CER 12 01 08* - Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni;
 - CER 12 01 09* - Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni;
 - CER 13 01 05* - Emulsioni non clorurate;
 - CER 13 04 01* - Emulsioni di sentina della navigazione interna;
 - CER 13 04 02* - Oli di sentina delle fognature dei moli;
 - CER 13 04 03* - Altri oli di sentina della navigazione;
 - CER 13 07 03* - Altri carburanti (comprese le miscele).
- b) **di stabilire** che, per quanto riportato al precedente punto, e per le modifiche apportate dalle determinazioni n° 147 del 08.03.2012 e n° 254 del 04.05.2012 il Gestore è autorizzato alla ricezione e coincenerimento in impianto delle seguenti categorie di rifiuti speciali pericolosi:
- CER 12 01 08* - Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
 - CER 12 01 09* - Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
 - CER 13 01 05* - Emulsioni non clorurate
 - CER 13 01 10* - oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
 - CER 13 01 11* - oli sintetici per circuiti idraulici
 - CER 13 02 05* - scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
 - CER 13 02 06* - scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
 - CER 13 02 07* - olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
 - CER 13 02 08* - altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
 - CER 13 03 07* - oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
 - CER 13 03 08* - oli sintetici isolanti e termo conduttori
 - CER 13 04 01* - Emulsioni di sentina della navigazione interna
 - CER 13 04 02* - Oli di sentina delle fognature dei moli
 - CER 13 04 03* - Altri oli di sentina della navigazione
 - CER 13 05 06* - oli prodotti dalla separazione olio/acqua
 - CER 13 05 07* - acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
 - CER 13 07 01* - olio combustibile e carburante diesel
 - CER 13 07 03* - Altri carburanti (comprese le miscele)
 - CER 13 08 02* - altre emulsioni
 - CER 19 02 07* - oli e concentrati prodotti da processi di separazione
- c) **di stabilire** che l'elenco riportato al precedente punto "b" sostituisce integralmente l'elenco riportato al punto 3.2 dell'autorizzazione integrata ambientale n° 358 del 30.06.2010 e al successivo punto 2.3 dell'allegato AIA della medesima autorizzazione integrata ambientale.
- d) **di stabilire** che la modifica della tabella C13 –“Controllo rifiuti in ingresso”, del PMC approvato con determinazione n° 254 del 04.05.2012 - successivamente modificato dalle prescrizioni riportate nella determinazione stessa e nella successiva determinazione n° 196 del 24.04.2013 - con l'inserimento dell'elenco dei CER riportati al precedente punto "b".

ART.2 di porre in Capo al Gestore la presentazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente provvedimento, alla Provincia di Oristano e all'Arpas Dipartimento di Oristano, per l'approvazione, del PMC, approvato con determinazione n°254 del 04.05.2012, aggiornato alle prescrizioni del presente atto e a quelle riportate nelle determinazioni n° 254 del 04.05.2012, n° 196 del 24/04/2013.

ART.3 di fare salvo in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto della determinazione n°358 del 30.06. 2010 del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo, successivamente modificata dalle determinazioni n°370 del 19.07.2011, n°147 del 08.03.2012, n° 254 del 04.05.2012, n° 196 del 24.04.2013

ART.4 di effettuare il riesame del presente provvedimento qualora si verificano le condizioni indicate nell'art. 29 octies, parte seconda del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. Nello specifico quando:

- l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono;

ART.5 di porre in capo al Gestore l'obbligo di comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 29 nonies, parte seconda del D.lgs 152/06 ss.mm.ii come modificato dal recente D.lgs 46 del 4.03.2014;

ART.6 di trasmettere la presente determinazione alla Società Sarda di Bentonite, al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente, all'ARPAS-Dipartimento di Oristano e al Comune di Santa Giusta.

ART.7 di provvedere alla pubblicazione, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, del presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line della Provincia di Oristano;

ART.8 di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, sul sito istituzionale della Provincia di Oristano, www.provincia.or.it.

ART.9 La richiesta di revisione della presente determinazione dovrà essere indirizzata al Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano.

ART.10 Il presente atto è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i termini previsti dalla Legge, da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, in conformità a quanto previsto dal comma 12, dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii..

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Oristano li, 26/09/2014

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale